

sent. n. [redacted]

Del

11/12/09

Dep.

11/1/10

n. [redacted] R.G.N.R.  
n. [redacted] R.G.G.I.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
SEZIONE DEI GIUDICI INCARICATI DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI  
PER LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DEI GIUDICI  
DELL'UDIENZA PRELIMINARE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano

Il Giudice, dott. [redacted] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**EX ART. 425 C.P.P.**  
nel procedimento penale contro

[redacted] - res. ed elett. dom. elett. dom. ex art. 161  
c.p.p. in Torino, [redacted] dif. fid. avv.ti F. [redacted] del  
Foreo di Torino - presente -

G. [redacted] - res. ed elett. dom. elett. dom. ex art.  
161 c.p.p. in Torino, c/o lo studio del dif. a [redacted] - dif. fid. avv.t  
[redacted] del Foreo di Torino - presente -

P. [redacted] 2 - res. ed elett. dom. elett. dom. ex  
art. 161 c.p.p. [redacted] 0 - dif. fid. avv. [redacted] del Foreo  
di Torino - presente -

M. [redacted] 0 - res. ed elett. dom. ex  
art. 161 c.p.p. in [redacted] dif. fid. a [redacted] 1  
[redacted] Foreo di Torino - presente -

**IMPUTATI**

**D** [redacted]

- a) in ordine al reato di cui agli artt. 479, 476 c.p. per avere - nella sua funzione di insegnante di Educazione Tecnica presso la Scuola Secondaria di I° grado A [redacted] di Nichelino - ed in quanto tale pubblico ufficiale - scritto nel registro personale del docente, in data 8 novembre 2006, "4" come voto di "verifica di alimentazione", facendo risultare, contrariamente al vero, che l'alunna P. [redacted] fosse presente in classe ed avesse eseguito la verifica gravemente insufficiente. Commesso in Nichelino, in data 8 novembre 2006
- b) in ordine al reato di cui all'art. 110, 572, 61 n. 9 c.p. per avere, nel corso dell'intero anno scolastico 2006/2007, in concorso con G. [redacted] P. [redacted] tutti docenti presso la Scuola Secondaria di I° grado A [redacted] di Nichelino - maltrattato P. [redacted] [redacted], all'epoca minore di anni 14 - della quale aveva avuto l'affidamento per motivi di istruzione - cioè assumendo nei suoi confronti condotte connotate da

violenza morale/psicologica come “modalità relazionale abituale” con lei nel corso dell’anno scolastico. In particolare, la accusava sistematicamente di disinteresse, vandalismo, maleducazione, irresponsabilità, svogliatezza e scostanza, ignorando volutamente la situazione di disagio dell’allieva, riferita dalla madre, e quella patologica certificata dal suo medico curante, ed, anzi, rendendo manifesta la svalutazione della sua condizione di sofferenza, inoltre, mostrandole, in ogni occasione, il proprio disprezzo, anche per la sua conformazione (con commenti sul suo abbigliamento e con frasi del tipo “stai a casa, non capisci niente, non vali niente”), così causando uno stato di frustrazione nella minore che giungeva a manifestarsi con vere e proprie crisi di panico, che portavano la medesima a meditare un gesto anticonservativo (presso l’abitazione afferrava un grosso coltello da cucina e se lo puntava al collo, ripetendo ad alta voce “che non serviva a nulla, che aveva deluso tutti” e desistendo dall’intento solo grazie all’intervento della madre) e poi l’abbandono della scuola, nonostante le sue capacità le permettessero buoni risultati. Commesso in Nichelino, nell’anno scolastico 2006-2007

G. [REDACTED]

- a) in ordine al reato di cui agli artt. 479, 476 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso – nella sua funzione di insegnante di Storia, Geografia ed Educazione Civica presso la Scuola Secondaria di I° grado A [REDACTED] di Nichelino – ed in quanto tale pubblico ufficiale – scritto nel registro personale del docente, in data venerdì 17 novembre 2006, “4” come voto di “interrogazione di storia”, in data 6 giugno 2007 “4” come voto dell’interrogazione “rifiutata dall’allieva”, facendo risultare, contrariamente al vero, che l’alunna P. [REDACTED] a fosse presente in classe, nelle predette date, e che avesse sostenuto, nelle medesime, un’interrogazione gravemente insufficiente. Commesso in Nichelino, in data 8 novembre 2006
- b) in ordine al reato di cui all’art. 110, 572, 61 n. 9 c.p. per avere, nel corso dell’intero anno scolastico 2006/2007, in concorso con D. [REDACTED] P. [REDACTED] a e M. [REDACTED], tutti docenti presso la Scuola Secondaria di I° grado A [REDACTED] di Nichelino – maltrattato P. [REDACTED], all’epoca minore di anni 14 – della quale aveva avuto l’affidamento per motivi di istruzione – cioè assumendo nei suoi confronti condotte connotate da violenza morale/psicologica come “modalità relazionale abituale” con lei nel corso delle lezioni e dell’esame finale. In particolare, la accusava sistematicamente di disinteresse, vandalismo, maleducazione, irresponsabilità, svogliatezza e scostanza, ignorando volutamente la situazione di disagio dell’allieva, riferita dalla madre, e quella patologica certificata dal suo medico curante, ed, anzi, rendendo manifesta la svalutazione della sua condizione di sofferenza, inoltre, mostrandole, in ogni occasione, il proprio disprezzo, anche per la sua conformazione (con commenti sul suo abbigliamento e con frasi del tipo “stai a casa, non capisci niente, non vali niente”), anche in occasione dell’esame finale (durante il quale l’accusava di non essere l’autrice della tesina e di non aver fatto nulla durante tutto l’anno scolastico), così causando uno stato di frustrazione nella minore che giungeva a manifestarsi con vere e proprie crisi di panico, che portavano la medesima a meditare un gesto anticonservativo (presso l’abitazione afferrava un grosso coltello da cucina e se lo puntava al collo, ripetendo ad alta voce “che non serviva a nulla, che aveva deluso tutti” e desistendo dall’intento solo grazie all’intervento della madre) e poi l’abbandono della scuola, nonostante le sue capacità le permettessero buoni risultati. Commesso in Nichelino, nell’anno scolastico 2006-2007

P( [redacted] a:

- a) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 479, 476 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - nella sua funzione di insegnante di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di I° grado A [redacted] di Nichelino - ed in quanto tale pubblico ufficiale - scritto nel registro personale del docente, in data giovedì 26 ottobre 2006, "4,30" come voto pr "ripasso scienze", in data venerdì 27 ottobre 2006, "R=4,30" come voto per "verifica scienze" e nella stessa data "R=5,30"; in data 22 maggio 2007, "R=4" come voto per "verifica di analitica", facendo risultare, contrariamente al vero, che l'alunna F [redacted] fosse presente in classe, nelle predette date, ed avesse eseguito le verifiche gravemente insufficienti. Reati commessi in Nichelino nelle date 26 ottobre 2006, 27 ottobre 2006, 22 maggio 2007
- b) in ordine al reato di cui all'art. 110, 572, 61 n. 9 c.p. per avere, nel corso dell'intero anno scolastico 2006/2007, in concorso con GI [redacted] E [redacted], tutti docenti presso la Scuola Secondaria di I° grado A [redacted] i di Nichelino - maltrattato P [redacted] all'epoca minore di anni 14 - della quale aveva avuto l'affidamento per motivi di istruzione - cioè assumendo nei suoi confronti condotte connotate da violenza morale/psicologica come "modalità relazionale abituale" con lei nel corso dell'anno scolastico. In particolare, la accusava sistematicamente di disinteresse, vandalismo, maleducazione, irresponsabilità, svogliatezza e scostanza, ignorando volutamente la situazione di disagio dell'allieva, riferita dalla madre, e quella patologica certificata dal suo medico curante, ed, anzi, rendendo manifesta la svalutazione della sua condizione di sofferenza, inoltre, mostrandole, in ogni occasione, il proprio disprezzo, anche per la sua conformazione (con commenti sul suo abbigliamento e con frasi del tipo "stai a casa, non capisci niente, non vali niente"), così causando uno stato di frustrazione nella minore che giungeva a manifestarsi con vere e proprie crisi di panico, che portavano la medesima a meditare un gesto anticonservativo (presso l'abitazione afferrava un grosso coltello da cucina e se lo puntava al collo, ripetendo ad alta voce "che non serviva a nulla, che aveva deluso tutti" e desistendo dall'intento solo grazie all'intervento della madre) e poi l'abbandono della scuola, nonostante le sue capacità le permettessero buoni risultati. Commesso in Nichelino, nell'anno scolastico 2006-2007

M [redacted]

- a) in ordine al reato di cui agli artt. 479, 476 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - nella sua funzione di insegnante di Inglese presso la Scuola Secondaria di I° grado [redacted] di Nichelino - ed in quanto tale pubblico ufficiale - scritto nel registro personale del docente, in data venerdì 27 ottobre 2006, "5" come voto "si dovrebbe chiedere e parlare del tempo atmosferico", in data martedì 5 dicembre 2006 "5" come voto "simple past - verbi irregolari, forma negativa e interrogativa short answer", facendo risultare, contrariamente al vero, che l'alunna [redacted] fosse presente in classe, nelle predette date, e che avesse eseguito le verifiche, nelle medesime, gravemente insufficienti. Reati commessi in Nichelino, nelle date 27 ottobre 2006 - 5 dicembre 2006
- b) in ordine al reato di cui all'art. 110, 572, 61 n. 9 c.p. per avere, nel corso dell'intero anno scolastico 2006/2007, in concorso con D [redacted] P [redacted] a, tutti docenti presso la Scuola Secondaria di I° grado A [redacted] i di Nichelino - maltrattato [redacted]

Tania, all'epoca minore di anni 14 - della quale aveva avuto l'affidamento per motivi di istruzione - cioè assumendo nei suoi confronti condotte connotate da violenza morale/psicologica come "modalità relazionale abituale" con lei nel corso delle lezioni e dell'esame finale. In particolare, la accusava sistematicamente di disinteresse, vandalismo, maleducazione, irresponsabilità, svogliatezza e scostanza, ignorando volutamente la situazione di disagio dell'allieva, riferita dalla madre, e quella patologica certificata dal suo medico curante, ed, anzi, rendendo manifesta la svalutazione della sua condizione di sofferenza, inoltre, mostrandole, in ogni occasione, il proprio disprezzo, anche per la sua conformazione (con commenti sul suo abbigliamento e con frasi del tipo "stai a casa, non capisci niente, non vali niente"), anche in occasione dell'esame finale (durante il quale l'accusava di non essere l'autrice della tesina, di essere stata assente per tutto il mese precedente l'esame, contrariamente al vero, e di non avere fatto nulla durante tutto l'anno scolastico), così causando uno stato di frustrazione nella minore che giungeva a manifestarsi con vere e proprie crisi di panico, che portavano la medesima a meditare un gesto anticonservativo (presso l'abitazione afferrava un grosso coltello da cucina e se lo puntava al collo, ripetendo ad alta voce "che non serviva a nulla, che aveva deluso tutti" e desistendo dall'intento solo grazie all'intervento della madre) e poi l'abbandono della scuola, nonostante le sue capacità le permettessero buoni risultati. Commesso in Nichelino, nell'anno scolastico 2006-2007

**Parti civili:**

[redacted] - res. Nichelino via A. Toscanini 4 - in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore P [redacted] dif. avv.ti A [redacted] e G [redacted] ) -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**P.M.:**

rinvio a giudizio di tutti gli imputati per tutti i reati loro addebitati.

**DIFESA DI PARTE CIVILE:**

si associano alle richieste del P.M..

**DIFESA DEGLI IMPUTATI:**

Il difensore avv. [redacted] chiede pronuncia di sentenza ex art 425 cpp nei confronti della sua assistita D [redacted], quantomeno ai sensi del terzo comma.

Il difensore avv. [redacted] chiede pronuncia di sentenza ex art 425 cpp nei confronti della sua assistita P [redacted], quantomeno ai sensi del terzo comma, per entrambi i reati a questa contestati.

Il difensore avv. [redacted] chiede pronuncia di sentenza ex art 425 cpp per gli assistiti G [redacted] e [redacted], quantomeno ai sensi del terzo comma, per gli episodi indicati nella memoria difensiva che richiama integralmente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento trae origine dall'esposto redatto personalmente da S' [redacted], madre di P [redacted], e da lei presentato in data 10 agosto 2007 avanti alla stazione dei carabinieri di Nichelino. Nell'esposto la S' [redacted] affermava, in sintesi, che gli insegnanti della scuola media frequentata dalla figlia (bocciata all'esame di terza media, scuola 'I [redacted]' di Nichelino, classe III B) non avevano compreso la delicata situazione psicofisica della ragazza, 'spesso accusata ingiustamente di disinteresse, vandalismo e di maleducazione'. La ragazza soffre di attacchi di panico ed è certificata

una forma di obesità con problemi di reumatismi articolari, patologie insorte, riferisce la madre, nel corso della seconda media. La madre, in particolare, collega l'insorgenza degli attacchi di panico anche a lutti famigliari concentratisi nello stesso periodo (decesso di entrambi i nonni materni e del cognato della madre, persone alle quali risultava essere molto legata). La S. prospettava nell'esposto una sorta di accanimento collettivo dei professori contro la figlia, nonostante lei li avesse informati delle difficoltà che la ragazza stava attraversando e dei problemi di salute. La S. ne indicava in particolare quattro, e cioè gli attuali imputati, nonché il 'commissario esterno F.' (vds. parte finale dell'esposto; nella narrativa peraltro lo descrive come persona che aveva compreso la situazione e nel prosieguo non è stato indagato), indicandoli come persone che avrebbe *'ritenuto responsabili del peggioramento dello stato di salute psicofisico'* della figlia.

L'esposto veniva inoltrato tempo dopo dai Carabinieri di Nichelino alla Procura della repubblica di Torino e lo stesso veniva inserito in un c.d. fascicolo 'K' (fascicolo in trattazione per eventuale richiesta di archiviazione per fatto non costituente reato). Le doglianze della S. in ordine ai rapporti tra gli insegnanti e la figlia si riferivano all'anno scolastico appena concluso, 2006/2007. Successivamente, all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008, la ragazza verrà spostata in altra sezione, la D, ma dopo una serie rilevanti e continuative di assenze (s.i.t. preside R. 11.4.08) abbandonava definitivamente la scuola senza conseguire la licenza media. Non risulta, ad oggi, che la ragazza abbia ripreso gli studi altrove.

Veniva avviata dal P.M. istruttoria in ordine all'esposto, con audizione in data 13.3.08 della nonché della sorella S., che aveva presenziato in qualità di parente alla prova di esame di terza media, non superata, della nipote T. Quest'ultima riferiva in ordine all'andamento della prova orale e dell'atteggiamento dei professori, riferendo che gli stessi si erano dimostrati pregiudizialmente negativi nei confronti dell'allieva, che peraltro giungeva all'esame con voti negativi e veniva ritenuta non idonea al superamento dell'esame con voti gravemente insufficienti. Il 17.3.08 veniva sentita a s.i.t. F.

Nelle s.i.t. del marzo 2008 evidenzia essere nel frattempo accaduto un episodio che, seppure addirittura successivo alla denuncia ai carabinieri e al cambio dei professori a seguito dell'iscrizione presso altra sezione di è stato riportato nel capo di imputazione per violazione dell'art. 572 c.p. (che riporta, quale data del commesso reato, *'nell'anno scolastico 2006-2007'*). Nel capo in questione – impostato in termini di *concorsualità nel medesimo reato* e quindi strutturato in termini identici per tutti gli imputati – si sono cioè fatti rientrare anche i presunti effetti della condotta, e cioè l'abbandono scolastico (l'anno successivo) e un accadimento famigliare descritto dall'accusa in termini di tentato suicidio ma che più correttamente, secondo la stessa prospettazione della S., andrebbe definito come minaccia di suicidio, rivolta ai famigliari che nel frattempo l'avevano reinscritta dopo la bocciatura nella sezione D.

Riferiva infatti la S., nelle sue s.i.t. del 13.3.08, che iscritta alla sezione D e verso l'inizio del nuovo anno scolastico, si era ritrovata di fronte in classe la professoressa (sua insegnante di storia, geografia ed educazione civica nell'anno precedente (e già segnalata ai carabinieri nell'esposto presentato dalla S. nell'agosto), *'alla vista della quale in si è innescato un profondo senso di disagio, in quanto essendo alla stessa in qualche modo legata ed essendo consapevole di averla probabilmente delusa, le veniva uno stato di panico. Questo stato di panico ha causato un peggioramento nello stato psicologico di tant'è che, rientrata a casa, mentre era in cucina, si lamentava da sola che non serviva a niente (ricordando le affermazioni della , che aveva deluso tutti, prendendo nel contempo un grosso coltello dal cassetto della cucina posizionandolo sul collo. Immediatamente sono intervenuta cercando di far ragionare poiché non mi permetteva di avvicinarsi*

*minacciando che se lo avessi fatto si sarebbe ammazzata. La mia opera di convincimento è andata a buon fine, assicurandola che non aveva deluso nessuno'. In sintesi, la ragazza, rivedendo per puro caso la prof. [redacted] che nemmeno era più sua insegnante avrebbe rivissuto tutto il pregresso disagio dell'anno precedente ed effettuato una plateale minaccia di suicidio in casa davanti alla madre.*

Ed è sempre la S. [redacted] a riferire, nelle s.i.t. del 13.3.08, di avere avuto modo, nel frattempo – nella fase, cioè, in cui evidentemente andava consolidandosi la sua convinzione che l'abbandono scolastico e il peggioramento psicologico della figlia, poi finalmente in cura da una psicologa (dr.ssa [redacted] dell'ASL di Nichelino), dipendessero dalla condotta tenuta dagli insegnanti D. [redacted] e P. [redacted] nel corso dell'anno scolastico precedente – di verificare, leggendo il diario scolastico di [redacted], che proprio l'insegnante [redacted] aveva dato un voto ('4') 'nel giorno in cui [redacted] era assente; ovviamente questo voto è stato scritto nel diario di [redacted] nel giorno successivo con l'indicazione 'storia 4', non essendo appunto presente. Mi riservo – riferiva la S. [redacted] alla P.G. della Procura delegata alle indagini – di farvi pervenire il diario di [redacted] dove risulta questo voto e dove risulta la mia giustificazione di assenza'.

Da questa affermazione della S. [redacted], certamente proposta in assoluta buona fede da una madre disperata per i problemi della figlia, prendeva avvio un'attività di indagine, a mezzo dell'acquisizione in copia dei diari e registri di classe, mirata a verificare se effettivamente fossero stati annotati dei voti di verifiche o interrogazioni insufficienti dell'alunna P. [redacted] in giorni nei quali in realtà lei risultava assente. La verifica veniva effettuata in relazione all'attività scolastica (e relativi registri) svolta con i quattro insegnanti di cui sopra, e cioè quelli già da subito indicati nell'esposto come presunti responsabili dell'aggravamento della situazione psicofisica della P. [redacted] e successivo abbandono scolastico.

La limitazione del campo di indagini non ha giovato all'affidabilità dei risultati, poiché non si è verificato *se anche gli altri* insegnanti, e cioè tutti quelli non indicati da subito come pregiudizialmente ostili alla P. [redacted] A, annotassero o meno i voti nello stesso modo.

E' del tutto pacifico, infatti, che le annotazioni in relazione alle quali la Procura ha elevato le attuali imputazioni di falso ideologico in atto pubblico –riferite cioè alle annotazioni di cui ai registro di classe, di voti alla P. [redacted] A nei giorni in cui lei era assente – sono in realtà da riferirsi a verifiche o interrogazioni che *sono avvenute*, ma in altro giorno successivo perché in quello programmato per tutta la classe [redacted] non si era presentata, e quindi era stata sottoposta a verifica, o interrogazione, in un giorno successivo, riportando poi gli insegnanti il voto sul registro di classe insieme a quello degli altri allievi nella colonna del giorno in cui la classe aveva sostenuto la verifica: e ciò, come hanno riferito gli imputati che hanno rilasciato dichiarazioni, a titolo di promemoria sull'esito globale della verifica per la classe.

E che questo sia il senso (che, si badi, collide con la stessa osservazione della S. [redacted]), che si limita – v. sopra – a riferire che le risulta un voto della prof. [redacted] in giorno in cui [redacted] era assente, ma che *ovviamente questo voto è stato scritto nel diario di [redacted] nel giorno successivo con l'indicazione 'storia 4', non essendo appunto presente*) delle annotazioni riportate, a volte con 'R' di fianco, 'recuperato', relative alle verifiche oggetto delle imputazioni, nel giorno in cui la classe eseguiva la verifica ma [redacted] era assente è articolatamente spiegato sia nella memoria depositata a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dalla difesa della prof. D. [redacted], sia nella memoria depositata a questo GUP dalla difesa dei prof. M. [redacted].

Addirittura in un caso – quello della verifica del prof. M. [redacted] con esito negativo che secondo il P.M. sarebbe falsamente stata annotata sul registro mentre lei era assente, in data 27 ottobre 2006 – il fatto non sussiste e l'imputazione è dovuta ad

una lettura erronea dei registri, poiché sia dal registro di classe che dal diario della P. [redacted] risulta che la verifica in questione si è tenuta, per tutta la classe, il 17 ottobre, giorno in cui la P. [redacted] era presente, ha effettuato il compito e ha riportato la valutazione ivi indicata.

Per quanto attiene agli altri casi oggetto di imputazione ai quattro insegnanti, *non si tratta di verifiche o compiti che la P. [redacted] non ha sostenuto perché assente e il cui voto negativo è stato ciononostante annotato*, ma di trasposizione del voto a lei assegnato non appena, rientrata a scuola, veniva interrogata o sottoposta alla verifica non effettuata insieme al resto della classe.

Va infatti rilevato che l'annotazione dei voti di tutta la classe in un'unica colonna, compreso quello riportato dalla P. [redacted] in giorno diverso e successivo (normalmente subito dopo il rientro), come se tutti gli allievi fossero stati presenti, è in contrasto – nei casi in cui è stato possibile ricostruirlo – con l'annotazione contenuta nei registri personali dei professori, perché in questi ultimi nelle date 'incriminate' la ragazza risulta effettivamente assente. Le assenze sono altresì rilevate dal diario della ragazza, nel quale compaiono le giustificazioni della madre.

Ciò rende assolutamente evidente che si è trattato – come sostenuto dagli imputati e correttamente argomentato nelle memorie e nelle conclusioni delle difese tecniche – di una svista ovvero di una modalità erronea di riempimento del registro di classe al momento (evidentemente successivo alla correzione dei compiti, e quindi in data posteriore rispetto al giorno della verifica sia dei compagni ma anche della P. [redacted] A) in cui venivano dall'insegnante annotati i dati della verifica svolta dalla classe.

La conferma di quanto è stato evidenziato dalle difese - verificabile alla lettura comparata di registri e diario personale - avrebbe potuto essere agevolmente ricavata non solo dalle dichiarazioni della madre (v. sopra) ma anche da quelle della stessa P. [redacted], che non ha *mai* affermato che in sua assenza venissero fatte risultare verifiche e interrogazioni da lei in realtà non effettuate, ma si è lamentata di tutt'altro profilo, e cioè del fatto che ogni volta che rientrava dopo essere stata assente da una verifica della classe questa le veniva fatta recuperare, ovvero veniva interrogata subito dopo il rientro, con esito negativo perché non aveva avuto modo di studiare data l'assenza.

La ragazza lo aveva già chiaramente affermato nelle proprie s.i.t. del 17.3.08 alla P.G. delegata, nella parte in cui testualmente aveva riferito *'i rapporti si sono incrinati quando ho iniziato ad essere assente per qualche settimana intera. Al mio rientro a scuola, dopo aver consegnato il referto medico di giustificazione, molte volte venivo interrogata su materie che non avevo studiato, data la mia assenza, e tutte le volte il voto che mi veniva assegnato era di insufficienza'*, indicando nella prof. G. [redacted], con la quale pure aveva avuto un ottimo rapporto l'anno precedente, in seconda media, quella che le *'creava più problemi'* perché l'accusava di 'tagliare' appositamente le verifiche senza poi informarsi dai compagni su cosa nel frattempo lei avesse spiegato a scuola. Non solo, ma specificava anche che *'era solo la C. [redacted] che al mio rientro a scuola mi sottoponeva ad interrogazione; gli altri insegnanti [n.b.: in tutto il verbale non vi sono riferimenti a quali e quanti siano gli 'altri insegnanti'], quando vedevano che ero assente, mi interrogavano dopo circa una settimana'* (s.i.t. citate, pag. 3).

Si tratta di dichiarazioni che la ragazza ha reso non appena è stata sentita in corso di indagini e che non sono affatto in contrasto con la linea difensiva degli insegnanti: adottata sia nel rispondere, dopo l'esposto della S. [redacted], al dirigente scolastico (vds. s.i.t. RI [redacted]), sia nello sviluppo, nel procedimento, della loro difesa tecnica (v., chiarissima, la memoria ex art. 415 bis c.p.p. della difesa DI [redacted]) quanto alla verifica di alimentazione dell'8 novembre 2006 con voto '4', ma anche la memoria depositata all'udienza preliminare dalla difesa di G. [redacted] e M. [redacted]).

Questo tipo di doglianza effettuata dalla ragazza è incomprensibilmente stato tradotto nei capi di imputazione elevati dall'accusa in termini: 1) di falsa annotazione circa l'aver effettuato verifica o interrogazione con esito negativo quando in realtà era assente, nonché 2) di contestuale falsa attestazione di presenza della ragazza a scuola.

Il primo profilo – falsa attestazione circa il fatto che la ragazza avesse effettuato la prova con esito insufficiente – è frutto, a parere di questo GUP, di travisamento in fatto da parte dell'accusa degli elementi ricavabili dagli atti di indagine, travisamento che è emerso anche nella discussione del P.M. all'udienza preliminare poiché la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati si è fondata su questa, a parere del GUP e per i motivi sopra evidenziati, erronea lettura delle emergenze processuali.

Il secondo profilo, conseguente al fatto di avere annotato in alcuni casi il risultato insieme a quelli dei compagni e quindi nel giorno sbagliato, con ciò facendo risultare implicitamente presente la ragazza nel giorno di assenza, costituisce oggettivamente e in via per così dire 'derivata' una immutazione dal vero, peraltro in sé priva di valenza 'vessatorio' nei confronti della ragazza e priva altresì di un qualsiasi retro-significato a suo danno. Si tratta del c.d. 'falso *in re ipsa*' in ordine al quale in materia di falso ideologico in atto pubblico si è sviluppata una precisa e assolutamente costante giurisprudenza di legittimità in senso liberatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Il registro di classe è pacificamente atto pubblico ed anche per quanto attiene alla sua compilazione si incorre oggettivamente nel delitto di falso ideologico ogniqualvolta vi sia un'immutazione dal vero. E' altresì pacifico che qualora l'annotazione difforme dal vero sia effettuata su di un atto pubblico, stante la natura in sé fidefacente, non trovi applicazione la giurisprudenza in materia di c.d. falso senza scopo, ovvero 'falso innocuo'. Ancora, non vi è dubbio che in tema di falsità ideologica, l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende ai suoi presupposti necessari (c.d. *attestazioni implicite*): vds. per tutte Cass. sez. 5°, 12.4.2005 n. 34333, imp. Aurea + altri, pronuncia specifica relativa ad ipotesi di annotazioni in registri di classe relative ad attività che si è attestato essere state compiute, con implicita attestazione della preventiva verifica di presenze in classe per quelle date.

Si tratta, però, in questa come in altre pronunce che seguono un indirizzo consolidato, di risposta sanzionatoria dell'ordinamento a situazioni nelle quali è evidente che vi è stata *anche* la coscienza e volontà di immutare il vero – *anche* quanto alla presenza degli alunni nelle date indicate – perché l'attestazione *implicita*, al pari di quella esplicita (effettuazione della verifica, in questo caso con esito positivo per lo scopo, esterno rispetto alla condotta posto che questa non ne richiede alcuno, di favorire determinati soggetti), ottiene l'effetto di indurre a ritenere l'avvenuta frequentazione di corso scolastico con esito positivo quando ciò in realtà non è accaduto. In altri termini, si tratta di falsi correlati con la commissione parallela di attività criminose o ad esse strumentali. Per lo stesso motivo si è ritenuto integrato il reato sul piano sia oggettivo che – senza necessità di ulteriori indagini – soggettivo anche nell'ipotesi di *omessa* annotazione di un'assenza nei registri di classe, con ciò falsamente attestando il dichiarante la regolarità delle presenze di un alunno frequentante un centro studi legalmente riconosciuto ai fini dell'ammissione ad esame di Stato (Cass. sez. 5°, 23.2.2006, n. 9793, imp. Boccia + altri).

Ove, però, la coscienza e volontà di immutare il vero non risultino a tutta evidenza dal perseguimento di altre finalità, criminose o comunque contrarie all'ordinamento (c.d. falsi strumentali) – ed è quanto accade nel presente procedimento posto che, come evidenziato, l'unico profilo di falsità residuo è quello discendente dall'annotazione in giorno sbagliato di prova effettivamente sostenuta dall'allieva (sopra sintetizzato come



secondo profilo tra quelli in contestazione) - ferma restando l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato e l'irrilevanza del c.d. falso senza scopo non ci si può però non fare carico di una difesa che fa leva sull'errore, poiché questo, anche in materia di falsi, esclude il dolo. E lo esclude anche quando si tratti di errore 'colpevole' poiché non esistono falsi 'colposi'.

E' infatti pacifico che *'il dolo nel delitto di falso non è "in re ipsa"; esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo'* (orientamento assolutamente uniforme, da Cass. sez. 5°, 10.12.1999, n. 1963, imp. Veronese + altri in poi; v. anche, esattamente sulla stessa linea e riguardante false attestazioni la cui potenzialità lesiva, in termini di bene protetto, è non solo sussistente - a differenza del caso che qui ci occupa - ma anche di notevole spessore, Cass. sez. 5°, 18.5.2004, n. 27770, imp. Belluomo + altri).

Va sottolineato, da ultimo, che far risultare che le verifiche o le interrogazioni della P. A fossero avvenute nello stesso giorno rispetto al resto della classe è di per sé annotazione difforme dal vero che avrebbe potuto addirittura esplicitare un effetto a lei favorevole, poiché avrebbe avuto l'effetto di nascondere il fatto che con una certa sistematicità, per motivi anche evidentemente legati al suo stato di salute o comunque certificati che qui non rilevano, la ragazza non si presentava alle prove nei giorni prestabiliti. Di conseguenza è assolutamente evidente, una volta accertato che tali prove in realtà venivano recuperate (con un esito per lei di grave insufficienza che la ragazza per prima non contesta come effettivamente avvenuto, v. *retro*) e che quindi l'annotazione è relativa ad *accadimenti effettivi* annotati in giorno diverso, che ciò avveniva per errore da parte degli insegnanti nel momento in cui giorni dopo veniva redatto l'esito delle prove sul registro di classe. Opinare il contrario equivarrebbe a sostenere, per l'accusa, che imputati di maltrattamenti avrebbero in realtà inteso commettere dei falsi con effetto *favorevole* per la persona offesa.

Ne consegue l'insostenibilità dell'accusa in un futuro giudizio di tutte le imputazioni di violazione degli artt. 476-479 c.p. perché i fatti indicati non costituiscono reato, con eccezione della contestazione elevata a M. e datata 27 ottobre 2006, per la quale è pacifica - essendovi stato un errore materiale da parte del P.M. nella lettura degli atti - l'insussistenza oggettiva del fatto contestato.

Non appaiono sussistere gli estremi per un rinvio a giudizio degli imputati anche per quanto attiene alla presunta violazione dell'art. 572 c.p., e ciò perché gli elementi proposti - e proponibili, poiché l'istruttoria sul punto è stata indubbiamente completa - a sostegno della sussistenza oggettiva del reato in questione non sono sufficienti ad integrare la fattispecie criminosa contestata. In particolare - quand'anche si ritenesse sufficientemente *concreto* il racconto della ragazza (in più punti generico, tanto che non sempre si comprende a quali insegnanti si riferisca) e lo si sfrondasse dall'aspetto di percezione soggettiva di disagio da parte di persona verosimilmente fragile sul piano psicologico - quanto riferito non costituisce *attività vessatoria* nel senso previsto dall'art. 572 c.p..

Si tratta, infatti, di reato che sanziona ben altre situazioni e contesti.

L'accusa si fonda sulle dichiarazioni della ragazza nelle quali quest'ultima ha manifestato in casa, in particolare con la madre, un forte disagio che ha condotto, alla fine di un anno scolastico con quantomeno 30 giorni di assenza (la ragazza ne dichiara 37) e a seguito di una serie di verifiche tutte più o meno gravemente insufficienti, al mancato superamento dell'esame di terza media, la ripresa in altra classe diversa e infine l'abbandono definitivo della scuola.

E' innegabile il forte disagio soggettivo della ragazza, che peraltro è stata proposta come fonte unica di prova diretta (la zia S' [redacted] ha quando riferisce dell'esame di terza media depone su di una fase scolastica nella quale la ragazza aveva già poche chances di esito positivo a causa del pregresso rendimento totalmente negativo dell'ultimo anno) e dalle cui dichiarazioni l'accusa ha inteso però ricavare un assunto insostenibile, e cioè un concorso nel medesimo reato di quattro tra i professori: scelti, in sostanza, nell'esposto della madre ai carabinieri che ha originato il procedimento tra coloro che, a quanto lei aveva potuto comprendere, avevano con la figlia il rapporto 'peggiore': e si noti che la stessa teste diretta, [redacted] nelle sue s.i.t. alla PG delegata del marzo 2008 appare - a parte i riferimenti alla prof. GRADI, con la quale aveva avuto nel corso della terza media evidentemente il rapporto peggiore in assoluto - molto più sfumata, giungendo perfino a dire che 'i professori' della classe erano eccessivamente rigidi *anche con altri* e non soltanto con lei. Può addirittura ritenersi, alla lettura delle dichiarazioni a s.i.t. di [redacted] che già l'unica teste diretta non conforti, in realtà, in termini così chiari e precisi la teste *de relato*, probabilmente psicologicamente più coinvolta della figlia e che comunque si è espressa, pur non essendo presente ai fatti, in modo più apodittico.

Il problema non è, evidentemente, quello dell'attendibilità o meno della S' [redacted] (*de relato*) o della figlia [redacted], portatrici di un comune dramma familiare - le difficoltà di [redacted] e l'obesità e le patologie reumatiche della stessa - che è con ogni probabilità all'origine delle difficoltà scolastiche e del successivo abbandono della scuola dell'obbligo. E', invece, quello della qualificabilità in termini di 'atti vessatori' dell'attività di quei professori che verosimilmente hanno rimarcato in modo più esplicito, o comunque reiterato il fatto che [redacted] stesse deresponsabilizzandosi sul piano scolastico, con conseguenze prevedibili sulla resa e sui risultati.

Non possono essere, evidentemente, qualificati come 'atti vessatori' i richiami alla ragazza esternando giudizi di valore che rientrano nella finalità educativa e nell'oggetto tipico dell'attività dell'insegnante, sia sul piano della valutazione della conoscenza della materia che su quello della condotta in classe, a meno che vi siano elementi per sostenere una *volontaria e sistematica distorsione dalla realtà* al solo fine di ingiuriare l'allieva e con atti del tutto gratuiti, finalizzati a piegarne la volontà e senza alcuna finalità educativa o di apprendimento, *sfruttando* il disagio o la problematicità della ragazza.

Non integra, di conseguenza, attività vessatoria - in specie, *'condotta connotata da violenza morale/psicologica come "modalità relazionale abituale" nel corso dell'intero anno scolastico* - l'accusa - ancorchè 'sistematica', che dalle stesse fonti di prova a carico va intesa come 'reiterata'- di *'disinteresse, vandalismo, maleducazione, irresponsabilità, svogliatezza e scostanza'*, quando sia correlata ad un calo di rendimento obiettivo e ad una situazione che si ritiene censurabile sul piano della condotta. Né vi sono elementi per sostenere, anche in un futuro dibattito, che i richiami siano avvenuti *'ignorando volutamente la situazione di disagio dell'allieva, riferita dalla madre, e quella patologica certificata dal medico curante, ed anzi rendendo manifesta la svalutazione della sua condizione di sofferenza'*, trasposizione nel capo di imputazione del *giudizio* di merito della madre, dopo la bocciatura della figlia all'esame di terza media, sull'idoneità degli insegnanti della figlia a svolgere la propria funzione, colpevoli, secondo la S' [redacted], di avere sottovalutato gli effetti sulla figlia dei problemi di obesità e del problema reumatologico che la costringeva a cure periodiche e ad assenze (una delle quali è la stessa [redacted] ad ammettere essere stata inizialmente non 'coperta' da giustificazione perché la ragazza aveva falsificato la firma della madre, salvo poi giustificazione *ex post* fornita da quest'ultima poi convocata a scuola). Si noti, sul punto, che la responsabile scolastica R [redacted], nelle sue s.i.t. in indagini, ha evidenziato come anche nell'anno successivo, spostata la ragazza nella sezione D per ripetere la terza media, [redacted] avesse nuovamente effettuato una serie di assenze, che lei stessa aveva, nella sua qualità e trattandosi di atto dovuto, contestato alla

famiglia di [redacted] Riferiva poi la R [redacted] che la S [redacted] O le aveva risposto che già la scuola doveva essere a conoscenza del fatto che la ragazza si assentasse per motivi di salute, e che aveva dovuto di conseguenza ricordare alla madre che ciò peraltro non esimeva la famiglia dall'obbligo di presentazione, volta a volta, di certificato medico.

In questo quadro - prevedibilmente privo di possibili evoluzioni favorevoli all'accusa - è veramente arduo ipotizzare il consolidarsi di un quadro probatorio, in un futuro giudizio, nel senso che i quattro insegnanti avrebbero dolosamente approfittato delle condizioni della ragazza per umiliarla ed annullarne la personalità. Né, in atti, vi è nulla che autorizzi a ritenere che i quattro insegnanti abbiano mostrato a T [redacted] *'sistematicamente il proprio disprezzo'*, quando lo stesso capo di imputazione fa riferimento a reiterati interventi che costituiscono richiami sul rendimento, sulle modalità di approccio alla scuola (non può di certo ritenersi atto vessatorio contestare alla ragazza di avere copiato un compito o di non avere elaborato in proprio i dati richiesti limitandosi a scaricare 'tesine' da internet) e sull'abbigliamento, qualora ciò faccia parte della 'condotta' (e sia previsto dal regolamento scolastico: vds. dichiarazioni scritte della prof. D [redacted] in allegato al verbale di udienza preliminare).

E' poi possibile - ma non è questo il punto - che la ragazza abbia soggettivamente vissuto e interpretato l'atteggiamento degli insegnanti, date le difficoltà del periodo, in termini di 'disprezzo' nei suoi confronti: ma non è di certo questo l'accertamento rilevante ai fini della prova della commissione, da parte di questi ultimi, di un reato che consiste nel compimento di atti volti ad umiliare la persona offesa, e in quanto tali del tutto estranei ai compiti di sorveglianza, educazione e gestione didattica ovvero frutto di un loro stravolgimento.

Va da ultimo rilevato che la contestazione ipotizzata dall'accusa e per la quale è stato richiesto il rinvio a giudizio si riferisce a figura di reato che sanziona condotte che per la loro *gratuità e sistematicità* risultino sintomatiche di *'coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avvilitano la sua personalità'*, normalmente tipizzate in atti vessatori consistenti in umiliazioni a mezzo di ingiurie, percosse, lesioni, programmatici maltrattamenti psico-fisici che hanno *l'unico* scopo di ottenere l'annullamento e la denigrazione della personalità della vittima, perseguito con sistematicità. Il che non esclude, evidentemente, che ciò possa avvenire anche nel corso di un'attività didattica, nella quale l'allievo è affidato all'insegnante per motivi di istruzione, educazione, vigilanza e cura: ma deve trattarsi, per l'integrazione del reato contestato, di una condotta che si appalesi assolutamente deviante rispetto a qualsiasi criterio didattico perché *unicamente o prevalentemente* informata da accanimento *personale* nei confronti della vittima.

Ancora - ma è forse il primo elemento che immediatamente e già ad una prima lettura delle imputazioni evidenzia la problematicità dell'impostazione accusatoria - non può non rilevarsi che l'imputazione *concorsuale* presuppone un previo accordo, o quantomeno l'incontro e il reciproco rafforzamento di un comune intento, finalizzato a perseguire con le proprie condotte, *in termini unidirezionali*, un *comune* obiettivo di avvilitamento della personalità di una medesima allieva.

Questo profilo della contestazione elevata a tutti gli imputati non è stato sorretto dalla pubblica accusa, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, da alcun elemento fattuale risultante dalle indagini, e pertanto si ritiene che la sottoposizione a giudizio non possa apportare alcuna utilità nella direzione propugnata dal P.M..


Ciò esime dalla valutazione dei profili proposti in via subordinata dalle difese, in specie da quella della prof. D [redacted], circa il fatto che il limitatissimo numero di ore settimanali attribuite alla specifica insegnante (educazione tecnica) renda problematico ritenere a suo carico una volontà di vessazione, oltre che un limitato

quanto discutibile apporto causale. Ancora, esime dall'entrare nel merito della obiettiva equivocità delle fonti d'accusa (o meglio, del giudizio della famiglia di [redacted] in ordine alla sua attività didattica e ai rapporti con [redacted]) in ordine alla posizione del prof. M [redacted], equivocità tale da confermare il giudizio di impossibilità di configurazione del reato in contestazione, sia in sé, sia quanto ad apporto concorsuale con altri soggetti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 425 c.p.p.;  
dichiara non luogo a procedere nei confronti di D [redacted]  
P [redacted] in ordine al reato di cui all'art. 110, 572  
c.p. perché il fatto non sussiste;  
dichiara altresì non luogo a procedere nei confronti di D [redacted]  
[redacted] per i reati di cui all'art. 479-476 c.p. loro  
rispettivamente contestati perché il fatto non costituisce reato, nonché nei confronti di  
[redacted] per il reato di cui all'art. 479-476 c.p. perché il fatto non  
costituisce reato per quanto attiene al fatto del 5.12.06 e perché il fatto non sussiste  
per quanto attiene al fatto contestato come avvenuto in data 27.10.06.  
Torino, 11 dicembre 2009

**IL GIUDICE**  
[redacted]



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIMINARI  
CORRISPOSTE MARCHE  
PER DIRITTI DI COPIA URGENTE  
PER € 15,83  
TORINO, 21 GEN. 2010

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE [redacted]

